Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE CAMPANIA

FSE POR CAMPANIA 2014 - 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BASILE – DON MILANI
Via Forno snc, 81030 Parete – tel.0815035167 fax 0815036836 - e-mail: ceic898005@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "BASILE-DON MILANI"-PARETE
Prot. 0007379 del 01/09/2021
01 (Uscita)

Al personale scolastico
All'albo online/Sito web
Agli atti

Oggetto: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-*ter* del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Si comunica che ai sensi dell'art. 9-*ter* c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "*dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*".
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-*ter* "*il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*".
A tal fine le SS.LL., a decorrere **dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021**, prima di essere ammessi a prestare servizionell'edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, **la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione** come previsto dall'art. 9-*ter* c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE PERSONALE DOCENTE ATA E OGNI ALTRO SOGGETTO che assume la funzione di "Lavoratore" (art 9 ter del DL 111/21 commi 1,2, 5).
Considerato che ai sensi del c. 4 del medesimo art. 9-*ter* del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), "*i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1*", si rende necessaria l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con il sereno e ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

LA CERTIFICAZIONE VERDE
Il Certificato verde attesta le seguenti condizioni:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).

SOGGETTI ESENTATI DALLA VACCINAZIONE
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "*certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
Si comunica che ai sensi dell'art. 9-*ter* c. 3 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*".

Nelle more di ulteriori indicazioni e chiarimenti da parte delle autorità competenti, il personale esentato dalla vaccinazione è invitato a consegnare in segreteria, all'Ufficio Personale, **in busta chiusa** certificato di esenzione, che verrà custodito nel rispetto della normativa della privacy.

Secondo la circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021, la certificazione dovrà contenere esclusivamente:

- ✓ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ✓ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- ✓ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al_____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- ✓ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- ✓ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- ✓ Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Le certificazioni dovranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale

N.B. NON va assolutamente riportato il motivo di salute che ha determinato l'esenzione, nel rispetto della normativa privacy.

PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il personale scolastico è tenuto all'esibizione della Certificazione Green pass al personale delegato dal Dirigente scolastico, al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico a partire dal 01/09/2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria (ad oggi fissata al 31/12/2021).

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l'utilizzo dell'App "VerificaC19", installata su dispositivi mobili appositamente predisposti. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità ela validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Nel pieno rispetto della privacy, la verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1) su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - informato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2) l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

- o **schermata verde**: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- o schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- o **schermata rossa:** la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021).

Come chiarito dalla nota del Ministero dell'Istruzione di cui al prot. n. 1260 del 30 agosto 2021, la verifica **è obbligatoria** e non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

VERIFICA QUOTIDIANA DEL QRCode

Allo stato, è nota solo la disciplina procedurale di cui all'art. 13 del D.P.C.M. 17/6/2021 che prevede la verifica effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile resa disponibile su apposita piattaforma interistituzionale (https://www.dgc.gov.it/web/app.html). La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella "ordinaria" sopra descritta.

Questo istituto, a livello organizzativo, **ricorre all'opera contestuale di più soggetti "verificatori", collaboratori scolastici, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app "Verifica C19"**, presso i vari ingressi dei diversi plessi che costituiscono la scuola.

Il personale delegato provvede alla verifica con l'App Verifica C19, utilizzando i tablet in dotazione, e all'annotazione su apposito registro del nome e cognome, dell'esito della verifica, del giorno e dell'ora. All'esito della verifica quotidiana, il personale delegato ne fornisce comunicazione al dirigente scolastico tramite l'apposita modulistica *(report giornaliero)*.

La procedura di verifica della certificazione Green pass potrebbe subire variazioni a seguito degli accordi in corso ai tavoli nazionali. In particolare, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema

informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, che "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria".

MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS (escluso esentati)
In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profiloprofessionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere dal quinto giorno di assenza (anche non consecutivo), il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio verrà sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.

Informativa Privacy
Si invita il personale in indirizzo a prendere visone dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito istituzionale https://www.icbasiledonmilaniparete.edu.it/
Si confida nella sensibilità del personale coinvolto a collaborare allo svolgimento delle dette operazioni, a rispettare gli orari di ingresso ed evitare ritardi che possono generare rallentamenti procedurali e arrecare pregiudizio allo svolgimento regolare delle attività curricolari, oltre che favorire pericolosi assembramenti.

Appendice
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto al possesso della certificazione verde Covid -19.

PERSONALE	SITUAZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI	RISULTATO
Vaccinato	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il Green Pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi probabilmente digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime trecategorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
Personale che non rientra nelle prime trecategorie	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Di Guida